

## CONDIZIONI GENERALI ACQUISTO MACCHINE & SERVIZI

### 1. ACCETTAZIONE DELL'ORDINE

Il Fornitore è tenuto a restituire a KRONOSPAN ITALIA S.R.L. copia controfirmata del presente ordine; in caso contrario l'ordine si intende automaticamente accettato, incluse le condizioni generali di fornitura di seguito elencate, con l'inizio dell'esecuzione o della fornitura ad esso riferite. Non sono ritenute valide le clausole contenute nelle Condizioni generali di vendita del Fornitore o in altri documenti che siano in contrasto con quanto previsto dal presente ordine; non saranno, quindi, ammesse eccezioni o riserve ad esse relative.

### 2. CONDIZIONI

Tutti i prezzi devono intendersi netti e non soggetti a variazioni. Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'esecuzione dell'ordine devono intendersi a completo carico del Fornitore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti a carico di KRONOSPAN ITALIA S.R.L. risultanti dall'ordine. L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico del Fornitore operata dall'ordine è solo esemplificativa e non limitativa, nel senso che ove si rendesse necessario da parte del Fornitore affrontare obblighi ed oneri non indicati nei suddetti documenti, ma necessari per la puntuale esecuzione dell'ordine medesimo, tali oneri saranno a completo carico del Fornitore.

### 3. SUBCOMMESSE E LICENZE

Qualora il Fornitore intenda subcommettere componenti e/o lavorazioni e/o servizi di significativa rilevanza tecnica e/o economica facenti parte della fornitura, con valore superiore al 30% del valore dell'intera fornitura, dovrà richiedere preventivamente l'esplicita autorizzazione scritta alla KRONOSPAN ITALIA S.R.L., la quale si impegna a comunicare la propria risposta in merito, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Resta inteso che tale autorizzazione non solleva il Fornitore in alcun modo dal rispetto degli obblighi ed oneri assunti con l'ordine e che il Fornitore rimarrà l'unico e solo responsabile nei confronti di KRONOSPAN ITALIA S.R.L. e dei terzi della fornitura affidatagli. Per tali subcommesse il Fornitore, su richiesta dell'acquirente, dovrà inviare a KRONOSPAN ITALIA S.R.L., copia degli ordini, con esclusione delle condizioni economiche e delle specifiche tecniche. Negli ordini ai subfornitori il Fornitore dovrà prevedere che rappresentanti dell'acquirente abbiano il diritto di sorveglianza.

## GENERAL CONDITIONS FOR MACHINERY & SERVICE PURCHASES

### 1. ORDER ACCEPTANCE

The Supplier is obliged to return a countersigned copy of this order to KRONOSPAN ITALIA S.R.L.. Failure to comply will result in the order, including the general conditions of supply listed below, being automatically accepted, with the start of processing or the relative supply. The Supplier's General Conditions of Sale or other documents conflicting with the contents of this order shall not be held valid, nor shall exceptions or reserves relating to the same be accepted.

### 2. CONDITIONS

All prices shall be understood as net and not subject to variations. All the obligations and burdens needed to perform the order shall be understood as being entirely at the Supplier's expense, with the exception of those specified as being at KRONOSPAN ITALIA S.R.L.'s expense on the order. The list of the Supplier's obligations and burdens present on the order is included as a non-limiting example only, in the sense that should the Supplier be required to deal with obligations and burdens not indicated in the above documents, but needed for the prompt performance of the same order, they shall be at the Supplier's expense.

### 3. SUBCONTRACTS AND LICENCES

If the Supplier intends to subcontract supply components and/or work and/or services of significant technical and/or economic importance, with a value of more than 30% that of the whole supply, it must obtain advance written authorisation from KRONOSPAN ITALIA S.R.L., which undertakes to express its answer within 30 days of receipt of the request. It is understood that such authorisation does not exonerate the Supplier in any way as regards the obligations and expenses undertaken with the order, nor does it affect the fact that the Supplier shall remain the sole responsible party before KRONOSPAN ITALIA S.R.L. and the third parties to the supply contract allocated. For such subcontracts, the Supplier, on the Buyer's request, shall send KRONOSPAN ITALIA S.R.L. a copy of the orders, with exclusion of the economic conditions and technical specifications. In the orders to sub-suppliers, the Supplier shall ensure that the Buyer's representatives are entitled to perform supervision.

#### 4. OBBLIGHI ED ONERI DEL FORNITORE

In caso di ordini di macchine comprensivi di servizi di montaggio e/o manutenzione oppure ordini di soli servizi di pulizia, montaggio, manutenzione, ispezione etc., e' a carico del Fornitore, perche' cosi' per patto espresso, quanto segue:

- a. L'osservanza dei contratti collettivi di lavoro, il rispetto delle normative previdenziali, assistenziali e assicurative, nonché l'assistenza medica di tutti i dipendenti del fornitore e di eventuali subfornitori.
- b. Tutti gli obblighi e gli oneri relativi all'impiego e alla gestione del proprio personale e di quello dei suoi subfornitori, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di KRONOSPAN ITALIA S.R.L.
- c. L'obbligo di far rispettare a tutti i suoi subfornitori tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118, comma 6, del D.Lgs.163/2006, n.248, di conversione del DL del 4 luglio 2006, n. 223.
- d. L'obbligo, ai fini retributivi, ad applicare e far applicare integralmente anche ai suoi subfornitori tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
- e. L'obbligo di fornire con regolarità alla KRONOSPAN ITALIA S.R.L. copie del libro presenze, del libro paga e del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, attestante gli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, relativi a tutto il suo personale ed a quello dei suoi subfornitori. Nel caso di servizi relativi all'autotrasporto, il DURC fornito dal vettore dovrà essere stato rilasciato dagli enti previdenziali da non più di 3 mesi. In assenza dei documenti sopra citati KRONOSPAN ITALIA S.R.L. non procederà alla liquidazione dei corrispettivi dovuti.
- f. L'obbligo della completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della sicurezza dei lavoratori ed alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, adottando, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

#### 5. DOCUMENTAZIONI

Il fornitore deve citare nei propri documenti il "Numero d'ordine KRONOSPAN ITALIA S.R.L. ed il riferimento alla commessa".

I manuali d'istruzione e le certificazioni che accompagnano le macchine, dovranno essere recapitati a KRONOSPAN ITALIA S.R.L. almeno 30 giorni prima della consegna delle macchine stesse, in copie cartacee-controfirmate più la copia su supporto elettronico, con originali in lingua italiana

#### 4. THE SUPPLIER'S OBLIGATIONS AND EXPENSES

In case of machinery orders including start-up and or maintenance services, or of orders referred to services

Alone such as cleaning, start up, maintenance inspection etc, the Supplier shall be responsible for the following:

- a. Compliance with collective labour agreements, observance of social security, welfare and insurance regulations and healthcare of all employees of the Supplier and any sub-suppliers.
- b. All the obligations and expenses relating to the use and management of its staff and that of any sub-suppliers, without being eligible to claim reimbursement from KRONOSPAN ITALIA S.R.L..
- c. The Supplier is also obliged to enforce on any sub-suppliers salary, tax, social security, welfare, insurance and combined healthcare solidarity laws regarding employees, under current legislation, with particular regard to the provisions set forth in article 118, subsection 6, of Legislative Decree 163/2006, no. 248, as converted by Law Decree of 4<sup>th</sup> July 2006, no. 223.
- d. The obligation, for salary purposes, to fully apply and enforce, also through sub-suppliers, all the regulations set forth in the national labour agreement and supplementary local and corporate agreements applicable to the business sector and the site on which the work is performed.
- e. The obligation to regularly provide KRONOSPAN ITALIA S.R.L. with copies of the attendance register, salaries ledger and valid Combined Social Security Compliance Certificate (DURC), certifying the tax, social security and insurance payments made for its staff and that of its sub-suppliers. For services related to transports, the above mentioned certificate (DURC) supplied by the carrier, must have been issued by the Welfare Authorities from maximum 3 months. KRONOSPAN ITALIA S.R.L. will not make the due payments unless the above are presented.
- f. The obligation of full compliance with all applicable law and regulations, especially standards on worker safety and the provisions set forth in Legislative Decree no. 81/2008 and subsequent amendments and supplements, adopting, when performing work, the precautionary procedures and measures required to guarantee the health and safety of labourers, any parties performing the work and third parties, and any damage to public and private property.

#### 5. DOCUMENTATION

In its documents, the Supplier shall quote the "KRONOSPAN ITALIA S.R.L. order number and the job reference number".

KRONOSPAN ITALIA S.R.L. shall be provided with the instruction manuals and certificates accompanying machinery at least 30 days before it is delivered. Such documentation shall be presented in one countersigned printed copy and one copy on an electronic medium, in the original Italian versions

ed eventuali copie nelle lingue specificate nel presente ordine.

#### 6. SORVEGLIANZA

KRONOSPAN ITALIA S.R.L. ha diritto di prendere visione delle specifiche interne del Fornitore, di essere informata sui cicli di lavorazione, sui programmi di svolgimento delle attività e dei servizi, e di seguire tutte le fasi di costruzione e di svolgimento dei servizi nonché le prove ed i collaudi anche durante il montaggio, le prove in opera e l'avviamento o di collaudo di quanto forma oggetto dell'ordine. Tale diritto potrà essere esercitato dai rappresentanti di KRONOSPAN ITALIA S.R.L. sia presso la propria sede che presso la sede del Fornitore che in tutti i casi assicurerà libero accesso alle proprie officine, nonché a quelle degli eventuali suoi subfornitori. Se richiesto dai rappresentanti dell'acquirente, il Fornitore dovrà rifare quelle parti e/o sostituire quei materiali e/o rifare quei servizi che risultino non conformi ai requisiti stabiliti nell'ordine. I rappresentanti dell'acquirente potranno richiedere campioni per l'esecuzione di controlli chimico-fisici e/o metallografici, che verranno prelevati in loro presenza.

La circostanza che i rappresentanti di KRONOSPAN ITALIA S.R.L., assistano alle varie fasi di costruzione, montaggio, prove e collaudi, non solleva il Fornitore in alcun modo dal rispetto degli obblighi da lui assunti per effetto dell'ordine.

#### 7. TERMINI CONTRATTUALI

Il Fornitore si impegna a rispettare i termini di consegna concordati, in caso contrario KRONOSPAN ITALIA S.R.L. ha diritto a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento dei danni.

#### 8. TRASPORTO E IMBALLO ("packing list")

Il Fornitore curerà, a proprie spese e sotto la sua esclusiva responsabilità l'imballaggio, l'approntamento al trasporto e il carico di quanto fa parte della fornitura, nonché, se non diversamente specificato nell'ordine, il Fornitore curerà anche il trasporto e lo scarico fino al cantiere di KRONOSPAN ITALIA S.R.L. compresi eventuali materiali ed attrezzature necessari al montaggio, oltre al trasferimento del proprio personale.

È a carico del Fornitore, la verifica dell'adeguatezza di tutte le operazioni in modo da garantire la corretta conservazione della merce tenendo conto anche di possibili temporanee esposizioni ad agenti atmosferici. Il Fornitore provvederà ad una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi relativi al trasporto. Il Fornitore, con un mese di anticipo, comunicherà per iscritto a KRONOSPAN ITALIA S.R.L., le modalità di esecuzione del trasporto ed il programma cronologico di massima delle spedizioni delle singole parti della fornitura ("packing list" preliminare).

KRONOSPAN ITALIA S.R.L. si riserva il diritto di ritardare la spedizione di tutto o di parte del macchinario ordinato. In tal caso il fornitore si

plus copies in any further languages specified in the order.

#### 6. SUPERVISION

KRONOSPAN ITALIA S.R.L. is entitled to peruse the Supplier's in-house specifications, be informed of processing cycles, activity and service schedules and to follow all building and service provision phases, and tests and trials including during assembly, on site tests and start-up or trials of ordered goods. This right may be exercised by representatives of KRONOSPAN ITALIA S.R.L. either on its own premises or those of the Supplier, which shall in any case guarantee free access to its premises and those of any subsuppliers. When requested to do so by the Buyer's representatives, the Supplier shall re-manufacture those parts and/or replace those materials and/or repeat those services that do not meet the requisites set forth in the order. The Buyer's representatives may request samples in order to conduct chemical-physical and or metalwork tests and such samples shall be taken in their presence.

The fact that KRONOSPAN ITALIA S.R.L.'s representatives are present during the various stages of manufacture, testing and trials, does not in any way exonerate the Supplier in relation to the obligations assumed by the same in the order.

#### 7. CONTRACTUAL TERMS

The Supplier hereby undertakes to respect the terms of agreement established. Failure to do so will make KRONOSPAN ITALIA S.R.L. eligible to claim for compensation and/or damage.

#### 8. TRANSPORT AND PACKING (packing list)

The Supplier shall attend at its own expense and under its own exclusive responsibility to the packing, preparation for transportation and loading of supply goods and, unless specified otherwise on the order, the Supplier shall attend to transport to and unloading at the KRONOSPAN ITALIA S.R.L. premise, including any materials and equipment required for assembly, and transport for its staff.

The Supplier is responsible for ensuring the adequacy of operations in order to guarantee the correct conservation of the goods, also considering possible temporary exposure to atmospheric agents. The Supplier shall take out suitable insurance cover for transport risks. One month in advance, the Supplier shall advise KRONOSPAN ITALIA S.R.L. in writing, of transport arrangements and provide a rough schedule (preliminary packing list) for the forwarding of the individual parts of the supply.

KRONOSPAN ITALIA S.R.L. reserves the right to delay the forwarding of all or part of the machinery ordered. In this case, the Supplier undertakes to hold the machinery in its or third party storage facilities until it is given the go-ahead for delivery.

impegna a trattenere il macchinario presso di sé o presso terzi e conservarlo fino a quando verrà dato benestare per la spedizione. Ciò senza onere per KRONOSPAN ITALIA S.R.L. per i primi sei mesi; oltre i suddetti sei mesi KRONOSPAN ITALIA S.R.L. concorderà con il Fornitore le relative spese di magazzinaggio presso il Fornitore ovvero presso terzi.

All'atto della spedizione il Fornitore invierà a KRONOSPAN ITALIA S.R.L. il programma cronologico definitivo ("packing list" definitivo) e le liste definitive di spedizione con l'elenco dettagliato del materiale contenuto in ciascun collo e l'indicazione esatta dei pesi netti e lordi e delle dimensioni di ciascun collo.

Ogni collo deve essere marcato come da "packing list" ed ogni cassa dovrà contenere sia all'interno, sia in busta applicata esternamente, copia di detta lista.

#### 9. ASSICURAZIONI E DANNI

Dal momento in cui il macchinario arriva in cantiere e fino al termine effettivo di accettazione il Fornitore provvederà a propria completa cura e spese una adeguata copertura assicurativa (con rinuncia da parte della società assicuratrice al diritto di rivalsa nei confronti di KRONOSPAN ITALIA S.R.L. e dei fornitori di quest'ultima) contro i danni alla fornitura stessa o da quest'ultima generati alle persone e alle cose di terzi o di KRONOSPAN ITALIA S.R.L.. Nel caso in cui KRONOSPAN ITALIA S.R.L. lo richiedesse il Fornitore si obbliga ad esibire le polizze e le ricevute dei premi in corso delle assicurazioni contratte.

Il Fornitore terrà KRONOSPAN ITALIA S.R.L. estranea a qualunque vertenza giudiziaria o contestazione derivanti dalla mancata od incompleta applicazione di quanto sopra. Il fornitore rimane comunque responsabile per qualsiasi danno derivato a persone e/o cose, originato da difetti dei prodotti e/o servizi oggetto della fornitura.

#### 10. MONTAGGIO IN OPERA

Qualora previsto nell'ordine, il Fornitore eseguirà, a completa propria cura e spese, sotto la propria esclusiva responsabilità, il montaggio in opera di quanto forma oggetto dell'ordine secondo quanto specificato nell'ordine medesimo.

Il Fornitore dovrà assicurarsi sul luogo, se non vorrà sopportarne le conseguenze, che i disegni di dettaglio e le informazioni necessarie per l'esecuzione dei montaggi, forniti da KRONOSPAN ITALIA S.R.L. siano esatti e che le opere civili, sulle quali sarà eseguito il montaggio, siano corrispondenti ai dati di progetto ed alle relative istruzioni impartite dal Fornitore stesso.

Due mesi prima dell'inizio dei lavori di montaggio, il Fornitore dovrà rimettere a KRONOSPAN ITALIA S.R.L. il programma cronologico di dettaglio dei lavori di montaggio e delle prove, nonché tutte le informazioni sui fabbisogni di energia elettrica (potenza richiesta e previsione di consumo), di

The above shall not constitute any cost for KRONOSPAN ITALIA S.R.L. for the first six months; after such period, KRONOSPAN ITALIA S.R.L. shall reach an agreement with the Supplier for the expenses for storage in the Supplier or third party's facilities.

At the time of forwarding, the Supplier shall send KRONOSPAN ITALIA S.R.L. the definitive packing list with a detailed list of the material contained in each parcel and the exact indication of the net and gross weights and the sizes of each parcel.

Each package shall be marked as shown on the packing list and each chest shall have one copy of said list inside and one copy applied to the outside in an envelope.

#### 9. INSURANCE AND LOSS

From the time the machinery is delivered to the worksite until the effective acceptance deadlines, the Supplier shall, at its own care and expense, provide suitable insurance cover (with waiver by the insurance company of the right to claim reimbursement from KRONOSPAN ITALIA S.R.L. and its Suppliers) for damage to the supply goods or damage generated by the same to people or the property of third parties or KRONOSPAN ITALIA S.R.L.. When requested to do so by KRONOSPAN ITALIA S.R.L., the Supplier undertakes to present the current policies and premium receipts for insurance contracts.

The Supplier will keep KRONOSPAN ITALIA S.R.L. foreign to any legal dispute or contestation deriving from incomplete or non-compliance with the foregoing.

The Supplier shall in any case be responsible for any loss to injury to people or damage to property caused by faults in supply goods and/or services.

#### 10. ON SITE INSTALLATION

When envisaged in the order, the Supplier shall attend, at its own care and expense and under its sole responsibility, to the on site installation of machinery ordered as specified in the relative order.

To avoid the deriving consequences, the Supplier shall confirm on site that the detailed drawings and information required for assembly provided by KRONOSPAN ITALIA S.R.L. are correct and that the civil engineering works on which installation is performed comply with the design data and the instructions provided by the Supplier.

Two months before work starts, the Supplier will provide KRONOSPAN ITALIA S.R.L. with a detailed installation and testing schedule and full information on requirements in terms of electricity (power required and forecast consumption), water and compressed air (flow rate and pressure), when it is specified that these shall be provided by KRONOSPAN ITALIA S.R.L..

acqua e di aria compressa (portata e pressione), qualora esplicitamente previsti a carico di KRONOSPAN ITALIA S.R.L.

#### 11. PROVE IN SITO, AVVIAMENTO E COLLAUDO

Il Fornitore a propria cura e spese, sotto la propria responsabilità, provvederà all'approntamento delle prove in sito, all'esecuzione delle prove medesime ed alla sovrintendenza ed al controllo della messa in esercizio di quanto forma oggetto dell'ordine, fino al favorevole completamento delle prove di funzionamento.

Resta comunque inteso che dopo l'effettivo approntamento per il primo avviamento il personale del Fornitore addetto ai compiti di cui sopra, resterà in ogni caso a disposizione di KRONOSPAN ITALIA S.R.L. per il periodo di tempo corrispondente a quello contrattualmente previsto tra il termine di approntamento ed il termine di ultimazione. Avrà inizio quindi un periodo di funzionamento del macchinario durante il quale saranno eseguite le prove di funzionamento e la messa a punto previste nell'ordine.

Con il favorevole completamento di tali prove di funzionamento, il macchinario sarà considerato pronto per il funzionamento commerciale. Tale termine sarà accertato da apposito verbale debitamente sottoscritto dalle parti, ed il macchinario verrà preso da KRONOSPAN ITALIA S.R.L. in consegna provvisoria fino al completamento delle prove di collaudo.

Il Fornitore provvederà inoltre, durante il periodo di svolgimento di tutte le prove, ad istruire convenientemente il personale di KRONOSPAN ITALIA S.R.L. destinato all'esercizio ed alla manutenzione in merito al corretto funzionamento di quanto forma oggetto dell'ordine.

Entro i termini contrattuali, in ogni caso non oltre 6 (sei) mesi dal termine di ultimazione, su richiesta di KRONOSPAN ITALIA S.R.L. sarà effettuata la prova di collaudo delle prestazioni garantite secondo le modalità indicate nell'ordine; a collaudo avvenuto, ovvero, ove il collaudo non possa avvenire per cause non dipendenti dal Fornitore, alla fine del periodo di sei mesi dal termine di ultimazione, il macchinario verrà preso in consegna definitiva da KRONOSPAN ITALIA S.R.L..

#### 12. QUALITA' – NORMATIVE – GARANZIE

a. Ancorché non specificato nella documentazione, la fornitura e le relative documentazioni, fino al definitivo collaudo e verifica di resa dei macchinari, dovranno essere eseguite a "perfetta regola d'arte" e "nel pieno rispetto delle normative in vigore".

b. Qualora non diversamente specificato, la fornitura si intende garantita 24 (ventiquattro) mesi dalla data di accettazione della definitiva consegna, che avverrà con il collaudo finale.

La garanzia prevede il ripristino, totalmente gratuito, del normale funzionamento delle parti difettose. Per tutte le parti che siano state sostituite, riparate o comunque direttamente o indirettamente influenzate da tali operazioni, il periodo di garanzia si estenderà

#### 11. ON SITE TESTING; START-UP AND TRIALS

The Supplier shall attend, at its own care and expense and under its own responsibility, to the conduct of onsite testing, the performance of trials and the supervision and inspection of the start-up of the ordered machinery, until the function tests have been completed favourably.

It shall however be understood that after the effective preparation for initial start-up, the Supplier's staff assigned to perform the above tasks, shall in any case remain at KRONOSPAN ITALIA S.R.L.'s disposal for the period of time corresponding to that contractually envisaged between the preparation deadline and the completion deadline. A period of machinery operation will follow, during which function tests and the fine-tuning envisaged in the order will be performed.

The machinery will be considered ready for commercial use when the function tests have been passed. This achievement will be certified by a report duly signed by the parties and the machinery will be provisionally accepted by KRONOSPAN ITALIA S.R.L. until testing is complete.

During the testing period, the Supplier shall also provide suitable training to the KRONOSPAN ITALIA S.R.L. staff assigned to the use and maintenance of the machinery as regards the correct operation of the ordered machinery.

Within contractual terms, and in any case no more than 6 (six) months from the termination deadline, on request by KRONOSPAN ITALIA S.R.L., tests shall be conducted to prove that the performance guaranteed in the order is observed. Once testing is complete, i.e. when it is not possible to perform tests for reasons outside the Supplier's power, after six months from the completion deadline, KRONOSPAN ITALIA S.R.L. shall definitively accept the machinery.

#### 12. QUALITY - REGULATIONS - WARRANTY

a. Despite not being specified on the documentation, the supply goods and relative documentation shall be provided in compliance with the highest possible standards and in full observance of applicable regulations, until such time as the definitive machine trials and performance tests have been performed.

b. Unless specified otherwise, the supply goods shall be understood as covered by a 24 (twenty-four) - month warranty from the date definitive delivery is accepted, which will coincide with final testing.

The warranty envisages completely free restoration of the normal operation of faulty parts. For all replaced or repaired parts, or those directly or indirectly influenced by such operations, the di

ventiquattro mesi a partire dalla data di ultimazione della riparazione, sostituzione o modifica.

### 13. PENALI

Qualora non diversamente pattuito e riportato nell'ordine, saranno applicate le seguenti penali:

a. Penali per ritardata consegna.

a1. Qualora l'effettivo termine di consegna risultasse posteriore al rispettivo termine contrattuale di cui all'ordine, eventualmente posticipato per effetto di proroghe concordate ai sensi delle presenti condizioni generali di fornitura, resta stabilita a carico del Fornitore per il semplice ritardo una penale dello 1% (uno per cento) per ogni giorno di ritardo, rispetto a quanto previsto.

a2. Qualora, pur avendo il Fornitore rispettato il termine di consegna, le prove di funzionamento ed avviamento ("startup") non potessero essere soddisfacentemente completate per cause a lui imputabili, resteranno stabilite a carico del Fornitore per il semplice ritardo, le stesse penali indicate al precedente comma.

a3. Per la valutazione delle penali di cui ai precedenti commi a1. e a2., si calcolerà il ritardo rispetto a ciascuno dei due termini contrattuali di cui sopra e si applicheranno le penali sopraddette esclusivamente al ritardo maggiore.

a4. L'ammontare massimo delle penali per ritardo non potrà superare il 10% (dieci per cento) del prezzo complessivo della fornitura.

b. Penalità per mancato conseguimento delle garanzie di prestazione.

Nel caso in cui l'oggetto dell'ordine non soddisfacesse le garanzie di prestazione specificate nell'ordine stesso, verrà applicata al Fornitore la penale definita nell'ordine.

c. L'ammontare massimo delle penali per effetto di ritardi e di mancato soddisfacimento delle garanzie di prestazione di cui ai precedenti commi, non potrà superare in ogni caso il 10% (dieci per cento) del prezzo complessivo della fornitura.

d. Qualora non diversamente specificato nell'ordine, in caso di ritardi di consegna o avviamento superiori a 30 giorni, o in caso di performance della fornitura inferiori, che non raggiungano almeno il 95% (novantacinque per cento) delle specifiche contrattuali, KRONOSPAN ITALIA S.R.L. avrà il diritto di risoluzione dell'ordine con le modalità riportate al successivo art. 17 delle presenti condizioni generali d'acquisto.

### 14. AGGIUNTE E VARIANTI

Il Fornitore si impegna ad eseguire quelle eventuali aggiunte e/o varianti che gli venissero richieste da KRONOSPAN ITALIA S.R.L. durante l'esecuzione dell'ordine. Se le aggiunte e/o varianti non comportano differenze di costo, nessuna variazione di compenso sarà dovuta in più od in meno. Qualora invece tali aggiunte e/o varianti comportino aumenti

warranty period will be extended by twenty-four months from the date on which the repair, replacement or modification is completed.

### 13. PENALTIES

Unless otherwise agreed and shown on the order, the following penalties shall be applied:

a. Penalties for late delivery.

a1. When the effective delivery deadline is later than the respective contractual deadline as specified in the order, which may have been postponed under extensions granted pursuant to these general conditions of supply, it remains understood that the Supplier shall be liable to a 1% (one percent) penalty for each day of delay in relation to the envisaged date.

a2. If the Supplier observes the delivery deadline, but the function tests and start-up cannot be satisfactorily completed for reasons attributed to it, the Supplier will nevertheless be subject to the penalties set forth in the previous subsection for the simple delay.

a3. For the calculation of the penalties set forth in subsections a1. and a2. above, the delay shall be calculated in relation to both the above contractual deadlines and the above penalties shall only be applied for the situation of longest delay.

a4. The maximum amount due for late delivery shall not exceed 10% (ten percent) of the total supply price.

b. Penalty for non-compliance with performance guarantees

If the order does not satisfy the performance guarantees specified on the order, the Supplier shall be charged the penalty defined on the order.

c. The total amount of penalties for delay and failure to satisfy the performance guarantees specified in the previous subsections, may not in any case exceed 10% (ten percent) the total supply price.

d. Unless specified otherwise in the order, in the event of delays in delivery or start-up of more than 30 days, or if supply performance is incomplete and does not satisfy at least 95% (ninety-nine percent) of contractual specifications, KRONOSPAN ITALIA S.R.L. shall be entitled to terminate the order as specified in article 17 of these General Conditions of Purchase below.

### 14. ADDITIONS AND VARIANTS

The Supplier hereby undertakes to perform any additions and/or variants requested by KRONOSPAN ITALIA S.R.L. during performance of the order. If the additions and/or variants do not entail significant cost differences, no increase/decrease in payment shall be due. However, if such additions and/or variants entail increases/decreases in cost and/or delays, the differences in price and the relative methods of

diminuzioni di costo e/o ritardi, le differenze di prezzo e le relative modalità di pagamento, i nuovi eventuali termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere concordate tra le parti per iscritto prima della esecuzione delle aggiunte e/o varianti medesime.

Per le eventuali aggiunte e/o varianti derivanti da cause diverse da quelle di cui al precedente comma, KRONOSPAN ITALIA S.R.L. non riconoscerà alcuna maggiore spesa, salvo che si tratti di varianti proposte dal Fornitore ed accettate da KRONOSPAN ITALIA S.R.L.; tale ultimo caso verrà trattato in analogia a quanto previsto al precedente comma. Resta inteso che ogni eventuale variazione delle caratteristiche dovrà essere comunque autorizzata da KRONOSPAN ITALIA S.R.L. e garantita dal fornitore.

#### 15. SOSPENSIONI

Qualora si manifestasse la necessità di apportare a parti dell'impianto o al programma cronologico generale relativo alla realizzazione dello stesso, modifiche di rilievo che richiedessero la sospensione del lavoro del Fornitore, questi su richiesta scritta di KRONOSPAN ITALIA S.R.L. sarà tenuto a sospendere i lavori. Nel caso di sospensioni di durata continuata inferiore ai 120 giorni, le condizioni di fornitura previste nell'ordine non subiranno alcuna modifica. Nel caso invece di sospensioni di durata maggiore che richiedessero, tra l'altro custodia e manutenzione delle opere già eseguite, le parti concorderanno il rimborso esclusivamente degli effettivi maggiori oneri e/o costi sostenuti dal Fornitore, nonché le modifiche ai termini contrattuali e, se del caso, le eventuali nuove condizioni di pagamento. La regolamentazione di cui sopra si applica anche nel caso di analoghe sospensioni dovute a provvedimenti emanati da Pubbliche Autorità, sempreché tali decisioni non siano state provocate da cause imputabili al Fornitore.

#### 16. FORZA MAGGIORE

Nessuna delle parti contrattuali è responsabile per i danni subiti per causa di forza maggiore, in particolare sommosse civili, scioperi, sospensione dei lavori imposta dalla pubblica autorità ed altre circostanze che siano dimostrate fuori da ogni controllo. In caso di ritardo nella consegna o inizio del servizio le parti contraenti concordano:

a. In caso di forza maggiore, i termini di consegna o di messa in esercizio, sono prorogati per un periodo corrispondente alla durata del periodo di sospensione per forza maggiore.

b. In caso di prolungamento della sospensione per forza maggiore oltre i 120 giorni, ogni parte contrattuale ha diritto a risolvere l'intero contratto o parte di esso con esclusione di ogni ulteriore indennizzo.

c. Le parti contraenti si impegnano reciprocamente a dare tempestiva comunicazione dell'inizio e fine di tali impedimenti.

payment, new contractual deadlines, new specifications and any new guarantees must be agreed to between the parties in writing before the additions and/or modifications are made. Any additions and/or variants deriving from causes other than those set forth in the subsection above, KRONOSPAN ITALIA S.R.L. shall not pay any extra unless such variants were proposed by the Supplier and accepted by KRONOSPAN ITALIA S.R.L.; this latter case shall be handled as described in the previous subsection. It is understood that any variation in features shall in any case be authorised by KRONOSPAN ITALIA S.R.L. and guaranteed by the Supplier.

#### 15. SUSPENSION

Should it be necessary to make significant modifications to part of the plant or to the general schedule for its realisation such as to suspend the Supplier's work, subject to written request by KRONOSPAN ITALIA S.R.L., the Supplier will be obliged to suspend work. In the event of suspensions lasting less than 120 days, the supply condition envisaged in the order shall remain unchanged. In the case of longer suspensions requiring also the holding and maintenance of work already performed, the parties will agree on reimbursement for the higher costs and/or expenses actually incurred by the Supplier and any modifications to contractual deadlines and, if necessary, new terms of payment. The above also applies in the case of similar suspensions due to the provisions issued by Public Authorities, provided such decisions were not due to causes attributable to the Supplier.

#### 16. FORCE MAJEUR

Neither of the Parties is liable for damage suffered due to force majeure, specifically riots, strikes, suspension of work enforced by public authorities and other circumstances outside their control. In the event of a delay in deliveries or start of service, the parties hereby agree:

a. In the case of force majeure, delivery terms or start-up are extended for a period corresponding to the duration of the period of suspension for force majeure.

b. If suspension caused by force majeure lasts more than 120 days, either party is entitled to terminate all or part of the contract, with the exclusion of any further indemnity.

c. The parties mutually undertake to give prompt notice of the start and end of such impediments.

## 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre agli altri casi previsti dalle presenti condizioni generali di acquisto, qualora si verificassero gravi e perduranti carenze e/o inadempimenti accertati a carico del Fornitore, KRONOSPAN ITALIA S.R.L. comunicherà, a mezzo di lettera raccomandata A.R., tali inadempimenti, intimando allo stesso fornitore di porvi rimedio entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione.

Decorso tale termine senza che il Fornitore abbia posto in essere i rimedi necessari, KRONOSPAN ITALIA S.R.L. potrà risolvere con decorrenza immediata il presente contratto dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. ed il fornitore sarà tenuto a ritirare la fornitura ed a riconoscere a KRONOSPAN ITALIA S.R.L. la restituzione di tutte le somme a qualsiasi titolo incassate, oltre al pagamento della penale e dei maggiori danni che saranno quantificati da KRONOSPAN ITALIA S.R.L.

## 18. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Il Fornitore si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti ed i disegni forniti da KRONOSPAN ITALIA S.R.L. per effetto dell'ordine, ed ad astenersi dal pubblicare articoli e fotografie ad essi inerenti, salvo esplicito benestare scritto da parte di KRONOSPAN ITALIA S.R.L..

KRONOSPAN ITALIA S.R.L. si impegna a non divulgare i documenti del Fornitore sui quali sia esplicitamente indicata la proprietà riservata.

## 19. DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE

Il Fornitore si impegna a tenere KRONOSPAN ITALIA S.R.L. sollevata ed indenne in ogni tempo contro ogni e qualunque rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica, know-how od altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'adempimento dell'ordine con l'obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze od autorizzazioni necessarie, come pure di sopportare tutte le spese eventuali per diritti, rivendicazioni ed indennità relative, avendo lo stesso di ciò tenuto debito conto nell'accettare l'ordine.

Il Fornitore si obbliga pertanto a provvedere alla difesa in giudizio e quant'altro del caso, salvo sempre il diritto di KRONOSPAN ITALIA S.R.L. di esigere dal Fornitore l'indennizzo di qualsiasi spesa e danno, diretto o indiretto, che KRONOSPAN ITALIA S.R.L. stessa fosse stata costretta per tali motivi a sostenere. Quelle parti della fornitura per cui fosse imposta a KRONOSPAN ITALIA S.R.L. la sostituzione o modifica a seguito di contestazione in relazione al contenuto del presente articolo, dovranno essere sostituite o modificate dal fornitore al più presto e ciò a completamento della fornitura, mantenendo le medesime caratteristiche di funzionamento e garanzie. Qualora il fornitore non sia in grado di sostituire o modificare le parti

## 17. TERMINATION OF THE CONTRACT

In addition to the cases envisaged in these general conditions of purchase, in the event of lasting or certified non-performance by the Supplier, KRONOSPAN ITALIA S.R.L. shall bring such non-performance to the Supplier's notice by recorded letter, inviting it to remedy the situation within 30 calendar days.

If the Supplier fails to bring about the necessary remedies within such term, KRONOSPAN ITALIA S.R.L. may terminate this contract immediately giving notification of its decision by registered letter and the Supplier will be obliged to collect the supply goods and repay KRONOSPAN ITALIA S.R.L. any monies already paid on whatever grounds, in addition to payment of the penalty and any greater damage quantified by KRONOSPAN ITALIA S.R.L..

## 18. CONFIDENTIALITY CLAUSE

The Supplier undertakes to keep the most absolute reserve regarding the use of all documents and designs provided by KRONOSPAN ITALIA S.R.L. for the performance of the order, and to refrain from publishing articles and photographs regarding the same, unless written authorisation by KRONOSPAN ITALIA S.R.L..

KRONOSPAN ITALIA S.R.L. undertakes not to disclose the Supplier's documents on which reserved proprietorship is explicitly indicated.

## 19. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY RIGHTS

The Supplier undertakes to hold KRONOSPAN ITALIA S.R.L. free and indemnify it indefinitely, for any claim by owners or assignors of patents, licences, designs, models, trade marks, know-how or other concerning the supply goods, materials, systems, procedures and resources used to fulfil the order with the obligation to obtain at its own care and expense, the necessary transfers, licences and authorisations and to bear any expenses for the relative rights, claims and indemnity having duly considered this in accepting the order.

The Supplier undertakes to defend KRONOSPAN ITALIA S.R.L. in legal proceedings and all other cases, without affecting KRONOSPAN ITALIA S.R.L.'s right to claim compensation from the Supplier for any direct or indirect expense or damage that KRONOSPAN ITALIA S.R.L. may incur for such reasons. Those parts of the supply goods that KRONOSPAN ITALIA S.R.L. is forced to replace or modify following contestation in connection with this article, must be replaced or repaired by the Supplier immediately to complete the supply, maintaining the same characteristics of operation and guarantee. If the Supplier is unable to replace or modify the parts contested under this article, within 120 days at the most, KRONOSPAN ITALIA S.P.A. shall be entitled to terminate the order or part of the



contestate in relazione al contenuto del presente articolo, nel termine di entro e non oltre 120 giorni, KRONOSPAN ITALIA S.R.L. avrà il diritto di risoluzione dell'ordine o di parte di esso con le modalità riportate al citato art. 17 delle presenti condizioni generali d'acquisto.

#### 20. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Questo contratto è disciplinato dalla Legge Svizzera, con specifica esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la vendita internazionale di merci (CISG).

Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante da, o in relazione a, questo contratto, compresa la validità, la nullità, la violazione o la cessazione dello stesso, deve essere risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento Svizzero d'Arbitrato Internazionale dell'Istituzione d'Arbitrato delle Camere Svizzere, in vigore alla data in cui la richiesta d'arbitrato è depositata secondo il presente regolamento.

Gli arbitri saranno tre.

La sede dell'arbitrato sarà Zurigo.

Il procedimento arbitrale si svolgerà in lingua inglese.

#### 21. COMUNICAZIONI E FATTURAZIONI

Si conviene che per quanto concerne l'ordine, tutte le comunicazioni o notifiche da parte di KRONOSPAN ITALIA S.R.L. saranno indirizzate presso la sede sociale del Fornitore, salvo contrario avviso di quest'ultimo e salvo quanto altrimenti specificato nell'ordine. Le comunicazioni del Fornitore e le fatture in originale, dovranno essere inviate all'indirizzo della sede amministrativa di KRONOSPAN ITALIA S.R.L. precisato nell'ordine.

same as set forth in article 17 of these General Conditions of Purchase below.

#### 20. DISPUTES AND PLACE OF JURISDICTION

This contract shall be governed by Swiss law, under the exclusion of the UN-Convention on Contracts for international sale of goods (CISG).

Any dispute, controversy or claim arising out of, or in relation to, this contract, including the validity, invalidity, breach, or termination thereof, shall be resolved by arbitration in accordance with the Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss Chambers' Arbitration Institution in force on the date on which the Notice of Arbitration is submitted in accordance with these Rules.

The number of arbitrators shall be three.

The seat of the arbitration shall be Zurich.

The arbitral proceedings shall be conducted in English.

#### 21. CORRESPONDENCE AND INVOICES

It is hereby agreed that as regards orders, all correspondence and notices by KRONOSPAN ITALIA S.R.L. shall be addressed to the Supplier's company offices, unless notified otherwise by the latter and otherwise specified on the order. The original copies of the Supplier's correspondence and invoices shall be sent to the address of KRONOSPAN ITALIA S.R.L.'s administration offices.

Massimo Cenedella

## **CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO MATERIALI**

### **1. ACCETTAZIONE DELL'ORDINE**

Il Fornitore è tenuto a restituire a KRONOSPAN ITALIA S.R.L. copia controfirmata del presente ordine; in caso contrario l'ordine si intende automaticamente accettato, incluse le condizioni generali di fornitura di seguito elencate, con l'inizio dell'esecuzione o della fornitura ad esso riferite.

Non sono ritenute valide le clausole contenute nelle Condizioni generali di vendita del Fornitore o in altri documenti che siano in contrasto con quanto previsto dal presente ordine; non saranno, quindi, ammesse eccezioni o riserve ad esse relative.

Tutte le condizioni e gli allegati del presente ordine hanno priorità su eventuali vostre successive conferme o rettifiche scritte.

### **2. CONDIZIONI**

Tutti i prezzi devono intendersi netti e non soggetti a variazioni e, se non diversamente specificato nell'ordine, comprendono i costi di imballo, trasporto ed assicurazione.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'esecuzione dell'ordine devono intendersi a completo carico del Fornitore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti a carico di KRONOSPAN ITALIA S.R.L. risultanti dall'ordine.

L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico del Fornitore operata dall'ordine è solo esemplificativa e non limitativa, nel senso che ove si rendesse necessario da parte del Fornitore affrontare obblighi ed oneri non indicati nei suddetti documenti, ma necessari per la puntuale esecuzione dell'ordine medesimo, tali oneri saranno a completo carico del Fornitore.

### **3. DOCUMENTAZIONI**

Il fornitore deve citare nei propri documenti il "Numero d'ordine KRONOSPAN ITALIA S.R.L. ed il riferimento alla commessa". Eventuali documentazioni e/o certificazioni che accompagnano i materiali, dovranno essere recapitati a KRONOSPAN ITALIA S.R.L. contestualmente alla consegna dei materiali stessi.

### **4. TERMINI CONTRATTUALI**

Il fornitore si impegna a rispettare i termini di consegna concordati, in caso contrario KRONOSPAN ITALIA S.R.L. ha diritto a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento dei danni.

I giorni indicati nell'ordine, in particolare la data di evasione della consegna, si intendono sempre di calendario e non lavorativi e sono impegnativi per il Fornitore.

La consegna avverrà presso lo stabilimento di KRONOSPAN ITALIA S.R.L. indicato nell'ordine.

## **GENERAL CONDITIONS FOR MATERIAL PURCHASES**

### **1. ORDER ACCEPTANCE**

The Supplier is obliged to return a countersigned copy of this order to KRONOSPAN ITALIA S.R.L.. Failure to comply will result in the order, including the general conditions of supply listed below, being automatically accepted, with the start of processing or the relative supply.

The Supplier's General Conditions of Sale or other documents conflicting with the contents of this order shall not be held valid, nor shall exceptions or reserves relating to the same be accepted.

All the conditions and the enclosures of the present order they have priority on possible your following confirmations or written rectifications.

### **2. CONDITIONS**

All prices shall be considered as net and not subject to variation and, unless specified otherwise in the order, they shall include packaging, transportation and insurance costs.

All the obligations and burdens needed to perform the order shall be understood as being entirely at the Supplier's expense, with the exception of those specified as being at KRONOSPAN ITALIA S.R.L.'s expense on the order.

The list of the Supplier's obligations and burdens present on the order is included as a non-limiting example only, in the sense that should the Supplier be required to deal with obligations and burdens not indicated in the above documents, but needed for the prompt performance of the same order, they shall be at the Supplier's expense.

### **3. DOCUMENTATION**

In its documents, the Supplier shall quote the "KRONOSPAN ITALIA S.R.L. order number and the job reference number". Any documentation and/or certificates accompanying material shall be delivered to KRONOSPAN ITALIA S.R.L. together with the delivery of the same materials.

### **4. CONTRACTUAL TERMS**

The Supplier hereby undertakes to respect the terms of agreement established. Failure to do so will make KRONOSPAN ITALIA S.R.L. eligible to claim for indemnity and compensation for damage.

The days indicated in the order, in particular the date the delivery is made, are always intended as calendar and not working days and are binding for the Supplier.

Deliveries shall be made to the KRONOSPAN ITALIA S.R.L. address indicated in the order.

KRONOSPAN ITALIA S.R.L. si riserva il diritto di esaminare il materiale fornito entro 10 (dieci) giorni dalla sua consegna, avvalendosi della facoltà di rimettere alla parte venditrice il materiale stesso, qualora sia difforme dalle caratteristiche tecniche specificate nell'ordine. Il Fornitore si impegna ad accollarsi tutte le spese di restituzione del materiale difforme legittimamente rifiutato dalla KRONOSPAN ITALIA S.R.L., provvedendo alla sua sostituzione entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di restituzione che KRONOSPAN ITALIA S.R.L. invierà al fornitore a mezzo fax o lettera raccomandata A.R.

#### 5. TRASPORTO E IMBALLO ("packing list")

Il Fornitore curerà, a proprie spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, l'imballaggio, l'approntamento al trasporto e il carico di quanto fa parte della fornitura, nonché, se non diversamente specificato nell'ordine, il Fornitore curerà anche il trasporto e lo scarico fino alla sede di KRONOSPAN ITALIA S.R.L. E' a carico del Fornitore, la verifica dell'adeguatezza di tutte le operazioni in modo da garantire la corretta conservazione della merce tenendo conto anche di possibili temporanee esposizioni ad agenti atmosferici. Nel caso di trasporto a suo carico, il Fornitore provvederà ad una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi relativi al trasporto.

Il Fornitore, con 15 giorni di anticipo, comunicherà per iscritto a KRONOSPAN ITALIA S.R.L., le modalità di esecuzione del trasporto ed il programma cronologico di massima delle spedizioni delle singole parti della fornitura ("packing list" preliminare).

KRONOSPAN ITALIA S.R.L. si riserva il diritto di ritardare la spedizione di tutto o di parte del materiale ordinato. In tal caso il Fornitore si impegna a trattenere il materiale presso di se o presso terzi e conservarlo fino a quando verrà dato benestare per la spedizione. Ciò senza onere per KRONOSPAN ITALIA S.R.L. per i primi 120 giorni; oltre i suddetti 120 giorni, KRONOSPAN ITALIA S.R.L. concorderà con il Fornitore le relative spese di magazzinaggio presso il Fornitore ovvero presso terzi.

All'atto della spedizione il Fornitore invierà a KRONOSPAN ITALIA S.R.L. il programma cronologico definitivo ("packing list" definitivo) e le liste definitive di spedizione con l'elenco dettagliato del materiale contenuto in ciascun collo e l'indicazione esatta dei pesi netti e lordi e delle dimensioni di ciascun collo. Ogni collo deve essere marcato come da "packing list" ed ogni cassa dovrà contenere sia all'interno, sia in busta applicata esternamente, copia di detta lista.

#### 6. QUALITA' – NORMATIVE – GARANZIE

a. Ancorché non specificato nella documentazione, la fornitura e le relative documentazioni, dovranno essere eseguite a "perfetta regola d'arte" e "nel pieno rispetto delle normative in vigore". Il fornitore rimane comunque responsabile per qualsiasi danno derivato a persone e/o cose, originato da difetti dei

KRONOSPAN ITALIA S.R.L. reserves the right to inspect the material supplied within 10 (ten) days from delivery, with the right to return it to the vendor if it does not correspond to the technical characteristics specified in the order. The Supplier undertakes to cover all costs for the return of non-conform material legitimately rejected by KRONOSPAN ITALIA S.R.L., and to replace it within 10 (ten) days from the time KRONOSPAN ITALIA S.R.L. sends the Supplier notification of return by fax or recorded delivery.

#### 5. TRANSPORT AND PACKING (packing list)

The Supplier shall attend at its own expense and under its own exclusive responsibility to the packing, preparation and loading of supply goods and, unless specified otherwise on the order, the Supplier shall attend to transport and unloading at the KRONOSPAN ITALIA S.R.L. premise. The Supplier is responsible for ensuring the adequacy of operations in order to guarantee the correct conservation of the goods, also considering possible temporary exposure to atmospheric agents. In the case of transport at its expense, the Supplier shall take out suitable insurance cover for transport risks.

Fifteen days in advance, the Supplier shall advise KRONOSPAN ITALIA S.R.L., of transport arrangements and provide a rough schedule (preliminary packing list) for the forwarding of the individual parts of the supply.

KRONOSPAN ITALIA S.R.L. reserves the right to delay the forwarding of all or part of the material ordered. In this case, the Supplier undertakes to hold the material in its or third party storage facilities until it is given the go-ahead for delivery. The above shall not constitute any cost for KRONOSPAN ITALIA S.R.L. for the first 120 days; after such period, KRONOSPAN ITALIA S.R.L. shall reach an agreement with the Supplier for the expenses for storage in the Supplier or third party's facilities.

At the time of forwarding, the Supplier shall send KRONOSPAN ITALIA S.R.L. the definitive packing list with a detailed list of the material contained in each parcel and the exact indication of the net and gross weights and the sizes of each parcel. Each package shall be marked as shown on the packing list and each chest shall have one copy of said list inside and one copy applied to the outside in an envelope.

#### 6. QUALITY – REGULATIONS – WARRANTY

a. Despite not being specified on the documentation, the supply and relative documentation shall be provided in compliance with the highest possible standards and in full observance of applicable regulations. The supplier shall in any case be responsible for any loss to injury to people or

prodotti oggetto della fornitura. Il Fornitore garantisce che i materiali forniti alla KRONOSPAN ITALIA S.R.L. sono conformi alla normativa vigente nell'Unione Europea.

b. Qualora non diversamente specificato, la fornitura si intende garantita 24 (ventiquattro) mesi dalla data di accettazione della consegna completa.

La garanzia prevede il ripristino, totalmente gratuito, dei materiali difettosi.

#### 7. PENALI

Qualora non diversamente pattuito e riportato nell'ordine, saranno applicate le seguenti penali:

a. Penali per ritardata consegna.

a1. Per il semplice ritardo della consegna, sarà applicata una penale a carico del Fornitore dello 1% (un per cento) per ogni giorno di ritardo, rispetto a quanto previsto.

a2. L'ammontare massimo delle penali per ritardo non potrà superare il 10% (dieci per cento) del prezzo complessivo della fornitura.

b. Penalità per mancato conseguimento delle garanzie di prestazione.

Nel caso in cui l'oggetto dell'ordine non soddisfacesse le garanzie di prestazione specificate nell'ordine stesso, verrà applicata al Fornitore la penale definita nell'ordine.

c. L'ammontare massimo delle penali per effetto di ritardi e di mancato soddisfacimento delle garanzie di prestazione di cui ai precedenti commi, non potrà superare in ogni caso il 10 % (dieci per cento) del prezzo della fornitura.

d. Qualora non diversamente specificato nell'ordine, in caso di ritardi di consegna superiori a 30 giorni, o in caso di performance della fornitura inferiori, che non raggiungano almeno il 99% (novantanoveper cento) delle specifiche contrattuali, KRONOSPAN ITALIA S.R.L. avrà il diritto di risoluzione dell'ordine con le modalità riportate al successivo art. 9 delle presenti condizioni generali d'acquisto.

#### 8. FORZA MAGGIORE

Nessuna delle parti contrattuali è responsabile per i danni subiti per causa di forza maggiore, in particolare sommosse civili, scioperi, sospensione dei lavori imposta dalla pubblica autorità ed altre circostanze che siano dimostrate fuori da ogni controllo. In caso di ritardo nella consegna o inizio del servizio le parti contraenti concordano:

a. In caso di forza maggiore, i termini di consegna, sono prorogati per un periodo corrispondente alla durata del periodo di sospensione per forza maggiore.

b. In caso di prolungamento della sospensione per forza maggiore oltre i 30 giorni, ogni parte contrattuale ha diritto a risolvere l'intero contratto o parte di esso con esclusione di ogni ulteriore indennizzo.

c. Le parti contraenti si impegnano reciprocamente a dare tempestiva comunicazione dell'inizio e fine di tali impedimenti.

damage to property caused by faults in supply goods. The Supplier guarantees that the materials supplied to KRONOSPAN ITALIA S.R.L. meet applicable EU standards.b. Unless specified otherwise, the supply goods shall be understood as covered by a 24 (twenty-four)-month warranty from the date full delivery is accepted.

The warranty envisages completely free replacement of faulty material.

#### 7. PENALTIES

Unless otherwise agreed and shown on the order, the following penalties shall be applied:

a. Penalties for late delivery.

a1. For a simple delay in delivery, the Supplier will be charged a 1% (one percent) penalty for each day of delay compared to the deadline.

a2. The total amount due for late delivery shall not exceed 10% (ten percent) of the total supply price.

b. Penalty for non-compliance with service guarantees.

If the order does not satisfy the service guarantees specified on the order, the Supplier shall be charged the penalty defined on the order.

c. The total amount of penalties for delay and failure to satisfy the service guarantees specified in the previous subsections, may not in any case exceed 10% (ten percent) the supply price.

d. Unless specified otherwise in the order, in the event of delays in delivery of more than 30 days, or if supply performance is incomplete and does not satisfy at least 99% (ninety-nine percent) of contractual specifications, KRONOSPAN ITALIA S.R.L. shall be entitled to terminate the order as specified in article 9 of these General Conditions of Purchase below.

#### 8. FORCE MAJEUR

Neither of the Parties is liable for damage suffered due to force majeure, specifically riots, strikes, suspension of work enforced by public authorities and other circumstances outside their control.

In the event of a delay in deliveries or start of service, the parties hereby agree:

a. In the case of force majeure, delivery terms are extended for a period corresponding to the duration of the period of suspension for force majeure.

b. If suspension caused by force majeure lasts more than 30 days, either party is entitled to terminate all or part of the contract, with the exclusion of any further indemnity.

c. The parties mutually undertake to give prompt notice of the start and end of such impediments.

#### 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre agli altri casi previsti dalle presenti condizioni generali di acquisto, qualora si verificassero gravi e perduranti carenze e/o inadempimenti accertati a carico del Fornitore, KRONOSPAN ITALIA S.R.L. comunicherà, a mezzo di fax o lettera raccomandata A.R., tali inadempimenti, intimando allo stesso fornitore di porvi rimedio entro 15 giorni di calendario con dichiarazione che, trascorso il termine indicato, il contratto si intende senz'altro risolto di diritto ed il fornitore sarà tenuto a ritirare la fornitura ed a riconoscere a KRONOSPAN ITALIA S.R.L. la restituzione di tutte le somme a qualsiasi titolo incassate, oltre al pagamento della penale e dei maggiori danni che saranno quantificati da KRONOSPAN ITALIA S.R.L.

#### 10. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Il Fornitore si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti ed i disegni forniti da KRONOSPAN ITALIA S.R.L. per effetto dell'ordine, ed ad astenersi dal pubblicare articoli e fotografie ad essi inerenti, salvo esplicito benestare scritto da parte di KRONOSPAN ITALIA S.R.L..

KRONOSPAN ITALIA S.R.L. si impegna a non divulgare i documenti del Fornitore sui quali sia esplicitamente indicata la proprietà riservata.

#### 11. DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE

Il Fornitore si impegna a tenere KRONOSPAN ITALIA S.R.L. sollevata ed indenne in ogni tempo contro ogni e qualunque rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica, know-how od altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'adempimento dell'ordine con l'obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze od autorizzazioni necessarie, come pure di sopportare tutte le spese eventuali per diritti, rivendicazioni ed indennità relative, avendo lo stesso di ciò tenuto debito conto nell'accettare l'ordine.

Il Fornitore si obbliga pertanto a provvedere alla difesa in giudizio e quant'altro del caso, salvo sempre il diritto di KRONOSPAN ITALIA S.R.L. di esigere dal Fornitore l'indennizzo di qualsiasi spesa e danno, diretto o indiretto, che KRONOSPAN ITALIA S.R.L. stessa fosse stata costretta per tali motivi a sostenere.

Quelle parti della fornitura per cui fosse imposta a KRONOSPAN ITALIA S.R.L. la sostituzione o modifica a seguito di contestazione in relazione al contenuto del presente articolo, dovranno essere sostituite o modificate dal fornitore entro 30 giorni e ciò a completamento della fornitura, mantenendo le medesime caratteristiche di funzionamento e garanzie.

Qualora il fornitore non sia in grado di sostituire o modificare le parti contestate in relazione al

#### 9. TERMINATION OF THE CONTRACT

In addition to the cases envisaged in these general conditions of purchase, in the event of lasting or certified non-performance by the Supplier, KRONOSPAN ITALIA S.R.L shall bring such non-performance to the Supplier's notice by fax or recorded letter, inviting it to remedy the situation within 15 calendar days, together with a declaration that after such term the contract will be terminated and the Supplier will be obliged to collect the supply goods and refund all sums paid for whatever reason to KRONOSPAN ITALIA S.R.L. in addition to payment of the penalty and any further damage reported by KRONOSPAN ITALIA S.R.L.

#### 10. CONFIDENTIALITY CLAUSE

The Supplier undertakes to keep the most absolute reserve regarding the use of all documents and designs provided by KRONOSPAN ITALIA S.R.L. for the performance of the order, and to refrain from publishing articles and photographs regarding the same, unless authorised otherwise by KRONOSPAN ITALIA S.R.L..

KRONOSPAN ITALIA S.R.L. undertakes not to disclose the Supplier's documents on which reserved proprietorship is explicitly indicated.

#### 11. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY RIGHTS

The Supplier undertakes to hold KRONOSPAN ITALIA S.R.L. free and indemnify it indefinitely, for any claim by owners or assignors of patents, licences, designs, models, trade marks, know-how or other concerning the supply goods, materials, systems, procedures and resources used to fulfil the order with the obligation to obtain at its own care and expense, the necessary transfers, licences and authorisations and to bear any expenses for the relative rights, claims and indemnity having duly considered this in accepting the order.

The Supplier undertakes to defend KRONOSPAN ITALIA S.R.L. in legal proceedings and all other cases, without KRONOSPAN ITALIA S.R.L.'s right to claim compensation from the Supplier for any direct or indirect expense or damage, that KRONOSPAN ITALIA S.R.L. may incur for such reasons.

Those parts of the supply goods that KRONOSPAN ITALIA S.R.L. is forced to replace or modify following contestation in connection with this article, must be replaced or repaired by the Supplier within 30 days to complete the supply, maintaining the same characteristics of operation and guarantee.

If the Supplier is unable to replace or modify the parts contested under this article, within 30 days at the most, KRONOSPAN ITALIA S.P.A. shall be entitled to terminate the order or part of the same as set forth in article 9 of these General Conditions of Purchase below.

contenuto del presente articolo, nel termine di entro e non oltre 30 giorni, KRONOSPAN ITALIA S.R.L. avrà il diritto di risoluzione dell'ordine o di parte di esso con le modalità riportate al citato art. 9 delle presenti condizioni generali d'acquisto.

#### 12. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Questo contratto è disciplinato dalla Legge Svizzera, con specifica esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la vendita internazionale di merci (CISG).

Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante da, o in relazione a, questo contratto, compresa la validità, la nullità, la violazione o la cessazione dello stesso, deve essere risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento Svizzero d'Arbitrato Internazionale dell'Istituzione d'Arbitrato delle Camere Svizzere, in vigore alla data in cui la richiesta d'arbitrato è depositata secondo il presente regolamento.

Gli arbitri saranno tre.

La sede dell'arbitrato sarà Zurigo.

Il procedimento arbitrale si svolgerà in lingua inglese.

#### 13. COMUNICAZIONI E FATTURAZIONI

Si conviene che per quanto concerne l'ordine, tutte le comunicazioni o notifiche da parte di KRONOSPAN ITALIA S.R.L. saranno indirizzate presso la sede sociale del Fornitore, salvo contrario avviso di quest'ultimo e salvo quanto altrimenti specificato nell'ordine. Le comunicazioni del Fornitore e le fatture in originale, dovranno essere inviate all'indirizzo della sede amministrativa di KRONOSPAN ITALIA S.R.L. precisato nell'ordine.

#### 12. DISPUTES AND PLACE OF JURISDICTION

This contract shall be governed by Swiss law, under the exclusion of the UN-Convention on Contracts for international sale of goods (CISG).

Any dispute, controversy or claim arising out of, or in relation to, this contract, including the validity, invalidity, breach, or termination thereof, shall be resolved by arbitration in accordance with the Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss Chambers' Arbitration Institution in force on the date on which the Notice of Arbitration is submitted in accordance with these Rules.

The number of arbitrators shall be three.

The seat of the arbitration shall be Zurich.

The arbitral proceedings shall be conducted in English.

#### 13. CORRESPONDENCE AND INVOICES

It is hereby agreed that as regards orders, all correspondence and notices by KRONOSPAN ITALIA S.R.L. shall be addressed to the Supplier's company offices, unless notified otherwise by the latter and otherwise specified on the order. The original copies of the Supplier's correspondence and invoices shall be sent to the address of KRONOSPAN ITALIA S.R.L.'s administration offices specified on the order.

Massimo Cenedella

